



COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
PER ATTIVITA' DI DEHORS E CHIOSCHI**

CAPO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Oggetto di Regolamento

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico o di aree private soggette ad uso pubblico, per la collocazione di dehors, annessi ad attività di pubblico esercizio appartenenti alle tipologie indicate al successivo art. 2, al fine di accrescere le caratteristiche dei servizi disponibili sul territorio mediante l'installazione di manufatti destinati a non alterare lo stato dei luoghi né ad incrementare il carico urbanistico.

L'obiettivo è quello di potenziare la qualità delle suindicate attività con adeguati spazi per la somministrazione o l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

Art. 2 – Definizione e tipologie

Per **dehor** si intende l'insieme degli elementi, elencati all'art. 17 del presente regolamento, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda le aree all'aperto, annesso a locali appartenenti alle tipologie indicate al presente articolo.

Per **chiosco** si intende quel manufatto isolato o annesso ad edificio, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi differenti (giornali, tabacchi, generi alimentari, somministrazione bevande e alimenti, altri articoli), ma in grado anche di assolvere ad altre funzioni, se al servizio di un'attività di commercio. Le norme sul punto sono le medesime statuite per i dehors, fatte salve eventuali specifiche riportate di seguito al presente regolamento.

Per **dehor/chiosco stagionale** si intende la struttura volumetricamente limitata, posta sul suolo pubblico, concessa per una durata dall' 1.05 al 31.10 . Questa tipologia prevede installazioni di arredo circoscritte ad un insieme di elementi la cui posa e rimozione non richiede particolari mezzi e/o attrezzature.

Per **dehor/chiosco permanente** si intende la struttura coperta e volumetricamente definita, posta su suolo pubblico, approvata per una durata annuale o triennale a far data dal giorno del rilascio della concessione, salvo rinnovo. Questa tipologia prevede installazioni di arredi di base, elementi complementari di copertura e perimetrazione, elementi accessori ed attrezzature per lo svolgimento delle attività pertinenti. La struttura dei dehors/chioschi, ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere strutturalmente autonoma; saranno consentiti vincoli strutturali di attacco all'edificio esistente, a condizione che non si arrechi ad esso pregiudizio. La struttura portante dei dehors/chioschi dovrà essere realizzata con profili a sezione ridotta al minimo necessario, tali da garantirne il requisito della stabilità. Gli elementi e le attrezzature per lo svolgimento delle varie attività dovranno essere installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Per **suolo pubblico e area privata ad uso pubblico** si intendono, rispettivamente, i luoghi, le aree e i suoli di dominio pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetta a pubblico passaggio ovvero aree private su cui risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed a tutti i dehors / chioschi posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su suolo pubblico che privato soggetto a servitù di uso pubblico.

Le attività legittimate alla richiesta di realizzazione di dehors sono:

- attività commerciali con somministrazione di alimenti e bevande;
- attività commerciali di vicinato;
- attività e laboratori artigianali connessi alla preparazione e commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali destinati al consumo diretto.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione dell'istanza

Chiunque intenda occupare porzioni di superficie o spazi di suolo ai fini del rilascio della concessione di cui al presente regolamento, deve presentare apposita domanda telematica tramite SUAP, secondo i termini e le modalità riportate nel presente articolo.

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda installare:

- a) dehor/chiosco stagionale, deve presentare al SUAP la richiesta di Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA (art. 5 del D.P.R. 160/2010).
- b) dehor/chiosco permanente, deve presentare al SUAP la richiesta di Provvedimento Autorizzativo Unico - PAU (art. 7 del D.P.R. 160/2010).

Nella domanda, **redatta utilizzando i modelli disponibili sulla piattaforma telematica del SUAP**, approvati con atto gestionale del responsabile del settore competente, in aderenza alle prescrizioni contenute nel presente atto regolamentare, devono essere riportati:

- a) le generalità, la residenza anagrafica ed il codice fiscale del richiedente;
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale e il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
- c) l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehor/chiosco;
- d) il periodo (stagionale, annuale o triennale) per il quale si richiede la concessione/occupazione del suolo pubblico;

- e) l'attestazione di possesso di titolo autorizzativo o equipollente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande / esercizio di vicinato / attività artigianale e/o attestazione di possesso di titolo di autorizzazione commerciale;
- f) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- h) la documentazione che attesti la piena regolarità dei pagamenti della TARI in riferimento all'annualità precedente;
- i) una planimetria dell'area pubblica, redatta in scala 1:200 o 1:500, con indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) oggetto della richiesta di occupazione di suolo pubblico;
- j) una relazione tecnica recante sia lo stato di fatto dell'area di cui si richiede l'occupazione, sia la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture (arredi, strutture accessorie, strutture di copertura, ecc.), con le quali si intende occupare il suolo pubblico (anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo);
- k) la relazione di asseveramento, a firma di tecnico abilitato, in cui si dichiara l'idoneità statica dei manufatti proposti;
- l) l'eventuale relazione paesaggistica per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi ricadenti in centro storico;
- m) una dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati ed il progetto degli impianti che saranno realizzati in base alla vigente normativa, fermo restando che, dopo la definitiva realizzazione, dovrà essere prodotta la relativa certificazione;
- n) l'eventuale nulla osta del proprietario, dell'amministratore dell'immobile o di soggetti terzi a vario titolo interessati. Altresì, qualora il fronte dell'esercizio non consenta la realizzazione di un dehor di adeguate dimensioni e l'occupazione sia richiesta anche in spazi limitrofi, occorre l'assenso scritto di soggetti terzi a vario titolo interessati. Tale assenso è necessario nel caso in cui si intenda apportare modifiche (ancoraggio di elementi complementari di copertura e riparo del dehor) sulla facciata di un fabbricato.

In sede di primo rilascio, il SUAP deve acquisire, da parte del richiedente, per la successiva trasmissione all'ASP territorialmente competente, la SCIA sanitaria (Reg.CEn.852/2004).

Il SUAP trasmette l'istanza agli uffici comunali competenti ad esprimere parere (ufficio tecnico, polizia locale), nonché alle altre Amministrazioni o Enti a vario titolo coinvolti, ivi compresa la Soprintendenza territorialmente competente.

Ogni Ufficio competente, ricevuta la domanda, verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle discipline di settore specifiche (beni culturali, paesaggio, igiene e sanità pubblica, sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza delle strutture) e rilascia apposito parere.

Nel caso di documentazione incompleta, l'ufficio invita il richiedente, per il tramite del SUAP, all'assolvimento ed alla presentazione, entro dieci giorni, della documentazione integrativa, sospendendo i termini di conclusione del relativo procedimento.

Il procedimento deve concludersi con il rilascio del provvedimento finale entro giorni sessanta dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i termini stabiliti dal vigente Codice Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004, nonché le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 5 - Contenuto dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione devono sempre essere indicati:

- a) la data di inizio e di scadenza;
- b) la dimensione dello spazio concesso;
- c) le condizioni e/o prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o occupazione;
- d) l'avvenuto pagamento della tassa/canone di concessione.

La concessione è accordata:

- a) fatti salvi i diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni eventualmente arrecati, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi al termine del periodo di concessione.

In caso di trasferimento o di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività, si applicano le disposizioni vigenti in materia, e il nuovo concessionario è tenuto a comunicare al SUAP la variazione nella titolarità dell'esercizio.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colore, può essere effettuata dandone preventiva e semplice comunicazione al servizio SUAP, senza che ciò possa essere considerata una richiesta di nuova concessione.

Art. 6 – Obblighi del titolare del provvedimento concessorio

Il titolare della concessione è obbligato, in generale, al rispetto delle seguenti condizioni:

- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi;
- avere assolto ai relativi oneri tributari previsti dalla vigente regolamentazione comunale;
- limitare l'occupazione alle aree oggetto di concessione;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo, già ottenuto prima della scadenza, ai sensi del presente regolamento;
- alla scadenza della concessione, rimuovere integralmente l'occupazione e restituire il suolo nel medesimo stato originario;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne, continuativamente, un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- non arrecare alcun danno al selciato e realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà, inoltre, essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
- alla chiusura serale dei locali ed in occasione della chiusura per ferie, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati all'interno della struttura, in luogo privato o custoditi, in modo tale che ne sia impedito l'utilizzo da non autorizzati e per evitare atti di vandalismo a discapito del detentore dell'attività;
- rendere sempre ostensibile la concessione rilasciata nel luogo ove è esercitata l'attività, ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
- comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;
- provvedere al conferimento dei rifiuti con apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano;

- al termine della realizzazione dell'intervento di montaggio della struttura autorizzata, il concessionario dovrà trasmettere, in caso di installazione di elementi elettrici, di raffrescamento e/o riscaldamento, la dichiarazione di conformità degli impianti redatta ai sensi della normativa vigente, ad opera dell'installatore;

Art. 7 - Criteri e prescrizioni in riferimento alle norme del nuovo Codice della strada

La realizzazione dei chioschi/dehors deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) non deve interferire o essere di ostacolo alla libera circolazione veicolare e pedonale garantendo:
 - adeguata accessibilità al transito dei servizi di sicurezza, di emergenza e del carico-scarico, con fasce di percorrenza carrabile non inferiore a mt 3,50;
 - continuità alla libera circolazione pedonale, evitando percorsi tortuosi che possano pregiudicarne la sicurezza;
- b) evitare l'occultamento, totale o parziale, della segnaletica stradale, della toponomastica, delle tabelle d'informazione turistica, dei sottoservizi urbani (pozzetti e chiusini d'ispezione relativi ad impianti interrati), di intersezioni stradali semaforizzate;
- c) non ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali di cui all'art. 18 del Nuovo Codice della Strada;
- d) non è ammessa la realizzazione di dehors/chioschi o parti di esso:
 - su sede stradale soggetta a divieto di fermata o di sosta;
 - su aree interessate da divieti di sosta permanenti o dalle fermate di mezzi pubblici di trasporto o su zone di attraversamento pedonale;
 - su aree attrezzate a verde pubblico, se non in spazi di sosta specificatamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- e) la distanza dai passi carrabili, regolarmente autorizzati, non deve essere inferiore a mt 1,00;
- f) qualora il dehor occupi parte della carreggiata, dovrà essere prevista adeguata segnalazione;
- g) qualora sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore comunque a metri 1,00 (uno).

Art. 8 Criteri e prescrizioni in riferimento alle norme igienico – sanitarie

L'utilizzo dell'area pubblica adibita a dehors dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- deve essere prossima all'esercizio secondo le indicazioni riportate negli articoli precedenti;
- deve essere protetta in modo consono dal traffico veicolare;
- deve essere appositamente delimitata ai lati, per assicurare una adeguata protezione.
- deve essere sottoposta ad una adeguata pulizia (ripetibile nell'arco della giornata).

Lo spazio pubblico concesso deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per i rifiuti per la raccolta differenziata, a cura del titolare dell'autorizzazione, che dovrà provvedere al relativo svuotamento e smaltimento.

Tutte le componenti degli elementi costitutivi gli arredi mobili devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione/concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del titolo autorizzativo.

In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta in ogni modo salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati e derivanti, ai sensi di legge.

Art. 9 - Revoca, sospensione e decadenza della concessione/autorizzazione

Per motivi d'interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, le concessioni dell'occupazione del suolo pubblico con dehors/chioschi possono essere revocate, ai sensi di legge, con provvedimento motivato, comunicato al concessionario con 20 giorni di preavviso e la revoca determina la inidoneità del provvedimento concessorio a produrre ulteriori effetti.

Le concessioni all'occupazione del suolo pubblico sono sospese, con conseguente rimozione delle strutture presenti, ogni qualvolta nello spazio in concessione si debbano eseguire:

- a) lavori per l'esecuzione di opere di interesse pubblico o per la manutenzione delle proprietà comunali;
- b) interventi per la mobilità;
- c) interventi da parte di Enti erogatori di servizi di pubblica utilità, non realizzabili con soluzioni alternative;
- d) per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario richiesto dall'Amministrazione comunale.

Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone. In caso di sospensione, il titolare è esentato dal pagamento dei tributi corrispondenti ai giorni di sospensione.

La concessione di suolo pubblico con dehor/chioschi può essere dichiarata decaduta qualora:

- a) siano riscontrate violazioni alle condizioni previste nell'atto di concessione/occupazione;
- b) in seguito a controlli, gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) vi sia inottemperanza alle norme del presente Regolamento.

Qualora l'Amministrazione riscontri delle violazioni, procede alla contestazione formale con notifica all'interessato mediante raccomandata A/R o PEC, ordinando l'adeguamento alle prescrizioni della concessione/occupazione e alle norme del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'ufficio competente promuove l'avvio del procedimento per la decadenza della concessione/occupazione e la successiva rimozione di tutte le attrezzature presenti e il pagamento delle relative sanzioni. In caso di mancata rimozione delle attrezzature, l'Amministrazione procede direttamente con esecuzione in danno al concessionario.

La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

In caso di mancato pagamento del canone di concessione/occupazione, a seguito di formale preavviso di messa in mora del concessionario, l'Amministrazione beneficiaria potrà attivare le procedure per la riscossione coattiva delle somme dovute.

Art. 10 – Rinuncia all'occupazione

Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta indirizzata al medesimo ufficio (SUAP) che ha rilasciato il relativo provvedimento.

Nella predetta comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare, comunque, quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione all'ufficio emittente (SUAP), il provvedimento originale.

Art. 11 – Rinnovo della concessione

Per i dehors/chioschi stagionali, il titolare, alla scadenza del termine del provvedimento di concessione è tenuto a procedere alla rimozione del manufatto.

Per i dehors/chioschi permanenti, il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento, per il medesimo periodo (annuale o triennale), al SUAP, secondo la modalità telematica prevista dal presente regolamento, entro 60 giorni da tale termine, allegando quanto segue:

- a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale deve essere attestata la totale conformità del dehor rispetto a quello in precedenza autorizzato, e l'avvenuto pagamento del canone e dei tributi comunali a vario titolo dovuti per l'anno precedente;
- b) il resoconto fotografico del contesto ambientale e dello stato di fatto dell'area e del dehor;
- c) il nulla osta del proprietario, dell'amministratore dell'immobile o di soggetti terzi a vario titolo interessati.

La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento, previa dichiarazione, ai sensi del decreto legislativo n. 445/2000:

- 1) di non aver apportato modifiche al manufatto rispetto a quanto autorizzato;
- 2) di non aver commesso le violazioni di cui al presente regolamento.

Il rinnovo è concesso alle medesime condizioni oggetto di rilascio dell'atto scaduto. Nel caso di eventuali variazioni sostanziali, dovrà essere presentata nuova richiesta, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

Non si procederà al rinnovo della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nel presente regolamento, nelle seguenti fattispecie:

- quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio: in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima che sia decorso un anno;
- per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso: il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buono stato manutentivo;
- nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza concessa; resta, in ogni caso, salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel denegare il rinnovo della concessione qualora si verificino mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 12 - Occupazioni abusive

Le occupazioni di porzioni di superficie o spazi di suolo di cui il Comune è titolare, effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto concesso, sono da considerarsi abusive. Sono, inoltre, abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per

le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti. Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse, con conseguente rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell'occupazione. L'Amministrazione comunale provvederà, nel rispetto delle norme vigenti sul procedimento amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, essa provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 13 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà privata

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico deve essere risarcito dal concessionario dell'occupazione. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture di che trattasi, siano provocati danni alla sede stradale, al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati secondo le modalità stabilite dai competenti uffici comunali. In difetto, il Comune procederà con esecuzione in danno del concessionario, calcolando il valore del danno subito e richiedendo il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 14 – Applicazione del canone

I dehors/chioschi sono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, applicato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nel caso di concessioni stagionali, il canone sarà erogato in un'unica soluzione e pagato al Comune anticipatamente al rilascio del provvedimento.

Nel caso di concessioni permanenti, il canone sarà erogato in due soluzioni: in acconto, nella misura del 60%, da pagare anticipatamente al rilascio del provvedimento; a saldo, da pagare entro la scadenza del provvedimento, a pena di mancato eventuale rinnovo del titolo.

Art. 15 – Sanzioni

Il concessionario che non osserverà le norme di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento, sarà soggetto alle sanzioni previste dal vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, oltre a misure finalizzate per il ripristino dello stato dei luoghi. Sono fatte salve, altresì, le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del Codice della Strada, del Testo Unico dell'Edilizia, delle Norme Tecniche per le costruzioni, Codice dei Beni Culturali, etc.

CAPO II – NORME TECNICHE

Art. 16 – Caratteristiche generali delle concessioni

Le presenti norme determinano le caratteristiche di natura tecnica ammesse per l'inserimento ambientale dei de hors nel contesto urbano di riferimento, definendone l'aspetto armonico tra le stesse occupazioni e i profili architettonici, storici ed urbanistici presenti.

Non sono sottoposte ad autorizzazione ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali le tipologie di occupazioni ricadenti in aree pubbliche e private ad uso pubblico interessate dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004, a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche più avanti elencate. In tal caso è demandata al Comune, come specificato agli articoli precedenti, la competenza ad istruire e rilasciare direttamente l'eventuale provvedimento autorizzativo.

Sono sottoposte ad autorizzazione ex art. 21 o ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali, e pertanto saranno trasmesse dal Comune alla Soprintendenza territorialmente competente per il relativo parere, le istanze finalizzate ad occupazioni di suolo che:

- a) incidano materialmente su edifici vincolati, ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei Beni Culturali;
- b) siano localizzate in Ville, Giardini e Verde Storico;
- c) non corrispondano a quanto previsto nel presente accordo, solo qualora vi siano ragioni di necessità/opportunità che ne impediscano la conformità.

16.1 Norme generali per l'installazione di dehors

Lo spazio attrezzato a dehors dovrà essere dimensionato in relazione agli spazi pubblici pedonali o carrabili in cui viene installato, in modo da garantire la visibilità e la agevole fruizione dei paesaggi urbani tutelati, fermo restando le disposizioni comunali in materia di traffico pedonale e veicolare.

Le aree destinate a dehors dovranno essere ubicate in prossimità dell'edificio in cui si svolge l'attività.

I gazebi fissi dovranno essere distaccati dal fronte dell'edificio, al fine di non interferire con i caratteri architettonici dello stesso.

L'apposizione del logo e/o della denominazione dell'esercizio sugli ombrelloni, sui gazebi e sugli arredi è consentita nel limite del 30% della superficie complessiva.

L'apposizione di loghi commerciali e pubblicità sui medesimi elementi non è consentita.

Per le occupazioni di suolo che interessano, anche marginalmente, aree su cui insistono immobili vincolati (o edifici pubblici con vincolo *ope legis*) o nei casi in cui l'area interessata risulti di pertinenza di locali inseriti in immobili soggetti a vincoli monumentali (o vincoli *ope legis*), il Comune potrà autorizzare l'installazione solo previo parere della Soprintendenza territorialmente competente.

16.2 – Manutenzione - Sicurezza - Accessibilità

I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione, in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone.

I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo, con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

16.3 – Servizi di qualità

È raccomandabile che le attività di somministrazione che intendono utilizzare gli spazi pubblici secondo le indicazioni dettate dal presente regolamento, si muniscano di accessi gratuiti ad internet con modalità Wireless a favore dei clienti.

Art. 17 - Componenti delle aree attrezzate a *dehors*

Ombrelloni

Di forma quadrata o rettangolare, di dimensione massima di 18,00 mq. o sottomultipli, altezza massima compresa fra l'altezza dell'apertura al piano terra e il primo cornicione di interpiano dell'edificio, disposti singolarmente o in serie, a braccio senza alcun sostegno posto alle punte estreme, con struttura in legno, parti metalliche in ferro o acciaio zincato verniciato nero o antracite. Telo in tessuto impermeabilizzato e ignifugo in tinta chiara o neutra; tonalità di colore fra bianco opaco, avorio e crema; base d'appoggio in pietra. Gli ombrelloni non devono prevedere chiusure laterali di nessun tipo e materiale.

Gazebi aperti

Del tipo fisso o amovibile. Di forma quadrata o rettangolare, di dimensione massima di 18,00 mq. o sottomultipli, altezza massima compresa fra l'altezza dell'apertura al piano terra e il primo cornicione di interpiano dell'edificio, disposti singolarmente o in serie, con struttura in legno o in ferro verniciato nero o antracite. Telo in tessuto impermeabilizzato e ignifugo, in tinta chiara o neutra; tonalità di colore fra bianco opaco, avorio e crema. Tali strutture non devono prevedere chiusure laterali di nessun tipo e materiale.

Elementi di delimitazione verticale

Le delimitazioni verticali, quando previsto, possono essere di due tipologie:

- fioriere, di altezza max. di m.1.30, comprensive delle piante e/o fiori, realizzate in cotto, legno, pvc, corten, atte a realizzare un effetto siepe con essenze botaniche adatte, distanziate tra loro di almeno 20 cm.;
- paletti e cordoli di altezza max. di m. 1.30.

Pedana

Realizzata in legno o di materiale sintetico effetto legno, ove necessario.

Art. 18 - Tende solari

La collocazione di tende solari sul fronte al piano terra di edifici ricadenti all'interno del Centro Storico soggetto a vincolo paesaggistico, relative ad attività produttive in genere, non è soggetta al parere della Soprintendenza se è contenuta all'interno del vano delle aperture ed a condizione che le tende vengano realizzate con telo (escluso il pvc) ignifugo, in tinta chiara, monocolori fra bianco opaco, avorio e crema. In caso di collocazione di più tende per la stessa attività, la tipologia e il colore devono essere uguali.

L'apposizione del logo e/o della denominazione dell'esercizio su tende solari è consentita esclusivamente sul 30% della superficie complessiva. Non è ammesso apporvi altri marchi e/o pubblicità. Quanto sopra ad esclusione dei fronti di edifici soggetti a vincolo monumentale.

18.1. Tende solari su chioschi

Le tende ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico possono essere autorizzate direttamente dal SUAP, a condizione che siano collocate esclusivamente in aggetto e che siano monocolori, fra bianco, crema e avorio. In caso di più tende sullo stesso chiosco, la tipologia e il colore devono essere uguali. Tutte le occupazioni di suolo per la collocazione di tende solari su chioschi che ricadano in aree prossime a edifici monumentali soggetti a vincolo (o vincolo *ope legis*), dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza.

Art. 19 - Rastrelliere ed Espositori

Le occupazioni di suolo pubblico per la collocazione di espositori e rastrelliere per l'esposizione di merci a servizio di attività produttive in aree ricadenti in ZTO A e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, potranno essere concesse dal Comune, fermo restando quanto previsto dal regolamento comunale e il rispetto del codice della Strada, senza che occorra il rilascio di specifico parere della Soprintendenza, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- gli espositori e le rastrelliere per l'esposizione delle merci dovranno assicurare la visibilità e la fruizione degli spazi urbani tutelati;
- Le rastrelliere dovranno essere mobili e avere altezza massima di m. 1.50 e profondità massima metri 2.50; qualora dovessero essere collocate più rastrelliere le stesse dovranno distanziarsi di almeno m 1.00 l'una dall'altra.

Le superiori misure sono comprensive delle merci esposte.

Il materiale dovrà essere ferro monocolore bianco o nero; per l'esposizione di fiori potrà essere utilizzato anche il colore verde. Al fine di lasciare la libera fruizione dello spazio, dovranno essere collocate esclusivamente nell'arco orario di apertura e chiusura dell'attività oggetto dell'occupazione, oltre il quale si dovranno dismettere ripristinando lo stato dei luoghi libero da strutture. Gli espositori dovranno essere mobili, avere altezza massima di m 2,00, profondità e larghezza massima di m 1,00; qualora dovessero essere collocati più espositori gli stessi dovranno distanziarsi di almeno m 0.80 l'uno dall'altro.

Le superiori misure sono comprensive delle merci esposte.

Il materiale dovrà essere ferro monocolore bianco o nero; per l'esposizione di fiori potrà essere utilizzato anche il colore verde. Anche gli espositori, al fine di lasciare la libera fruizione dello spazio pubblico, dovranno essere collocati esclusivamente nell'arco orario di apertura e chiusura dell'attività oggetto dell'occupazione.

Art. 20 - Installazione di insegne

Le installazioni di impianti pubblicitari con insegna sopraporta su immobili ricadenti in ZTO A e in aree soggette a vincolo paesaggistico potranno essere rilasciate senza parere della Soprintendenza purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- gli impianti siano previsti all'interno del vano porta;
- i colori del fondo siano tra il bianco e l'avorio oppure riprendano il colore del fronte dell'edificio.

Le installazioni su immobili con vincolo monumentale devono essere autorizzate dal SUAP solo dopo l'acquisizione del favorevole parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali.

Art. 21 - Manifestazioni temporanee

Le occupazioni di suolo con manufatti di qualsiasi tipo, per fini sportivi, culturali o religiosi, per iniziative politiche, o comunque di interesse pubblico, aventi durata massima di 36 ore continuative, non necessitano di parere della Soprintendenza a condizioni che mantengano un distacco di almeno metri 3 da monumenti.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

Le occupazioni di suolo pubblico con dehors/chioschi, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se autorizzate a carattere temporaneo, qualora non conformi alle attuali disposizioni devono essere adeguate e rese conformi entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, decorso infruttuosamente il quale gli stessi dovranno essere rimossi, con ripristino del suolo pubblico e con l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.